



COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

Via Dante 25 – 10090 San Giorgio Canavese (TO)

Tel. 0124-32.121 – Fax. 0124-32.51.06

Cod.Fisc/P.Iva: 02143040018

E-mail: municipio@comunesangiorgio.it – P.E.C.: sangjorgiocanavese@pcert.it

Ref.: T:\Documenti\ORDINANZE\NUOVA AGRARIA sospensione attività.docx

05/10/2021 09:44:00

Ordinanza n. 35/2021

Prot. n. 5538

San Giorgio Canavese,

- 5 OTT. 2021

IL SINDACO

Vista la nota del Comando Vigili del Fuoco di Torino prot. 34658 del 04/10/2021 agli atti del Comune prot. 5531 del 05/10/2021 relativa a sopralluogo effettuato per attività di verifica prevenzione incendi presso l’attività della soc. NUOVA AGRARIA S.r.l. con sede legale e operativa in questo Comune, strada Montalenghe 29 nel corso del quale è stato rilevato quanto segue:

- Era presente un’area coperta dedicata all’esposizione e vendita diretta di merci aperta al pubblico con compartimentazione e presidi antincendio difformi a quanto segnalato nell’attestazione di rinnovo periodico antincendio del 18/10/2018 prot 33785 per l’attività 69 dell’allegato I al D.P.R. 151/2011.
- E’ stata rilevata la presenza di un locale adiacente e comunicante con la summenzionata area, ricavato dalla chiusura di un passaggio aperto su due lati in difformità all’attestazione di rinnovo periodico antincendio sopraccitata per l’attività 70 dell’allegato I al D.P.R. 151/2011, adibito inoltre a deposito di liquidi combustibili in contenitori di varie capacità dal con quantitativo stimato di 2,5 mc complessivi, privo di SCIA ai fini antincendio per l’attività 12 dell’allegato I al D.P.R. 151/2011.
- E’ stata rilevata la presenza nel cortile esterno di un distributore rimovibile di carburante liquido con capacità di 3 mc, privo di SCIA ai fini antincendio per l’attività 13 dell’allegato I al D.P.R. 151/2011.
- E’ stata rilevata la presenza di un serbatoio interrato di GPL con capacità di 5 mc, riempito al 40% e posizionato in maniera difforme alla regola tecnica di riferimento, privo di SCIA ai fini antincendio per l’attività 4 dell’allegato I al D.P.R. 151/2011.
- E’ stata rilevata la presenza di n. 4 silos adibiti a deposito di cereali con capacità massima complessiva di circa 200.000 Kg, privo di SCIA ai fini antincendio per l’attività 27 dell’allegato I al D.P.R. 151/2011.
- E’ stata rilevata la presenza di un capannone chiuso su tre lati adibito a deposito di legna con quantitativo stimato superiore a 50.000 Kg complessivi, privo di SCIA ai fini antincendio per l’attività 36 dell’allegato I al D.P.R. 151/2011.
- E’ stata constatata una generale carenza di misure atte a prevenire gli incendi quale la notevole presenza di materiale accatastato nei piazzali esterni che non permette una fruibilità delle vie di esodo e di carenza di idonea cartellonistica di sicurezza.
- E’ stata rilevata la presenza di una centrale termica con potenzialità termica compresa tra 116 Kw e 350 Kw conforme a quanto previsto dall’attestazione di rinnovo periodico antincendio del 18/10/2018 prot 33785 per l’attività 74 dell’allegato I al D.P.R. 151/2011.
- E’ stata rilevata la presenza di un deposito di bombole di GPL con quantitativi superiori all’atto autorizzativo di 300 Kg, pratica di prevenzione collegata n. 45696 con SCIA del 15/11/2016.

Preso atto che allo scopo di eliminare le contravvenzioni accertate e impedire ulteriori conseguenze il Comando Vigili del Fuoco di Torino ha impartito la prescrizione di SOSPENSIONE DI TUTTE LE ATTIVITA’ con revoca della Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini antincendio e del Rinnovo Periodico;

Ritenuto quindi che, allo stato attuale e per quanto più sopra descritto, l’attività esercita dalla ditta NUOVA AGRARIA S.r.l., debba considerarsi “non in regola con le norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia di prevenzione incendi”;

Ritenuto che le irregolarità nei confronti delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia di prevenzione incendi, configurino la fattispecie prevista dall'art. 19, comma 3, della Legge n. 241/1990 e cioè "presenza di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di salute e sicurezza pubblica" e pertanto si debba disporre anche la sospensione temporanea dell'attività (peraltro già prescritta dal Comando Vigili del Fuoco di Torino), fino all'avvenuta conformazione dell'attività nel senso più sopra richiesto dal Comando Vigili del Fuoco;

Visto l'art. 19 del D.Lgs. 139/2006;

Visti l'art. 50 e 54 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

ORDINA

Alla Soc. NUOVA AGRARIA S.r.l. con sede in San Giorgio Canavese (TO), strada Montalenghe 29, c.f./P.Iva 10841430019, nella persona del suo legale rappresentante sig. REINERIO Mauro, nato a San Giorgio Canavese (TO) il 07/08/1966, residente in San Giorgio Canavese (TO), via Meinardi 37,

DI SOSPENDERE TUTTE LE ATTIVITA' svolte nel complesso immobiliare ubicato in questo Comune, strada Montalenghe 29 fino al momento dell'avvenuta regolarizzazione dell'attività ai fini antincendio.

DEMANDA

All'Ufficio di Polizia Locale, per quanto di propria competenza, la vigilanza sull'osservanza della presente Ordinanza e di applicare, in caso di riscontrate violazioni, le sanzioni pecuniarie previste dalla vigente normativa per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti Comunali, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria;

DISPONE

- Che la presente ordinanza venga notificata a:
 - Soc. NUOVA AGRARIA S.r.l. con sede in San Giorgio Canavese (TO), strada Montalenghe 29, c.f./P.Iva 10841430019, nella persona del suo legale rappresentante sig. REINERIO Mauro, nato a San Giorgio Canavese (TO) il 07/08/1966 e residente in San Giorgio Canavese (TO), via Meinardi 37;
- Che la presente ordinanza venga trasmessa a:
 - U.T.G. – Prefettura di Torino (prefettura.prefto@pec.interno.it)
 - COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI TORINO (com.torino@cert.vigilfuoco.it)
 - ASL TO4 (direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it)
 - STAZIONE CARABINIERI DI SAN GIORGIO CANAVESE (tto25874@pec.carabinieri.it)
- Che la presente ordinanza venga resa pubblica nelle forme di legge.
- Che il Comando Vigili del Fuoco di Torino incaricato ai controlli di prevenzione incendi verifichi e comunichi a questo Comune "l'avvenuta regolarizzazione a fini antincendio" dell'attività che unicamente potrà determinare la cessazione dell'efficacia della sospensione temporanea dell'attività di cui al presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7.08.90,n. 241 si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla notificazione ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notificazione.

Il Sindaco
Zanussso Andrea

